



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | MONTANARI | MARCO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GIANFERRARI | VENTURINO IVAN | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | REGGIONI | MARA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 400/2015
spedito il 12/06/2015

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° PROT. 5280/5.3.6 IMU 2012
contro:

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 400/2015

UDIENZA DEL

05/07/2016 ore 09:00

N° 218/16

PRONUNCIATA IL:

05/07/2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL:

08/07/2016

Il Segretario

[Handwritten signature]

Svolgimento del processo

1- quale incorporante della ricorre nei confronti del avverso provvedimento di diniego di rimborso IMU per l'anno d'imposta 2012; deduce la Ricorrente che :*l'incorporata aveva concesso in locazione finanziaria un fabbricato ad un'impresa poi dichiarata fallita, con sentenza del 18/21 maggio 2009, del Tribunale di Reggio Emilia;**il curatore aveva risolto il contratto di locazione finanziaria ,non avendo optato per il subentro ex art. 72-quater legge fallimentare; ***peraltro alla decisione di scioglimento del contratto non seguiva la riconsegna del bene che era rimasto nella disponibilità e nel godimento del fallimento, anche, per tutto l'anno 2012; aggiunge la Ricorrente che in occasione dell'acconto IMU, per lo stesso anno, non essendo state ,ancora, diramate le istruzioni ministeriali di cui al D.M. 30/10/2012, prudenzialmente, ma erroneamente, ha provveduto al versamento, per un ammontare di € 1.434,00, relativo al suddetto fabbricato ,non ostante esso fosse ,ancora, nel possesso del fallimento che non aveva provveduto alla riconsegna; la Stessa aveva pertanto presentato al Comune di Rubiera apposita istanza di rimborso a fronte della quale lo Stesso ha emanato il provvedimento di diniego qui impugnato ;la Ricorrente deduce poi che , medio tempore, è intervenuto il Legislatore che all'interno della L.n.147/2013(c.d. legge di stabilità 2014) ,nell'ambito della disciplina della IUC(imposta Unica Comunale, composta da IMU,TASI,TARI) ha introdotto una norma , art 1 , comma 672, secondo cui *"In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna"*; secondo la Ricorrente ,regolamentando la norma il settore dell'imposizione immobiliare locale , ed essendo ,pertanto, la diretta evoluzione della normativa sull'IMU, la stessa andrebbe letta come norma di interpretazione autentica

volta a risolvere il contrasto interpretativo sorto tra le società di leasing e gli enti locali in ordine alla debenza dell'IMU nella fattispecie; la Ricorrente chiede pertanto che, *stante il chiarimento offerto dal Legislatore con la norma di cui sopra,** i numerosi precedenti favorevoli dei Giudici di merito, prodotti in atti,** le indicazioni del MEF contenute nel D.M. prima richiamato, in uno con la prassi amministrativa dell'Agenzia delle Entrate, questo Giudice, in accoglimento del ricorso, annulli l'impugnato atto ed ordini all'intimato Comune di Rubiera di eseguire il richiesto rimborso, più interessi dal versamento al saldo; il Comune si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui, richiamandosi alla literalità della norma, art.9, 1° comma, d.lgs.n°23/2011, come già fatto in sede di motivazione dell'atto impugnato, chiede il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

2-Il ricorso merita accoglimento anche se per motivi, in parte, diversi da quelli dedotti dalla Ricorrente; l'art.8, 2° comma, d.lgs.n°23/2011 dispone che: *"L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale."*; a sua volta, l'art 9, 1° comma, cit. dispone che *"Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto"*; il combinato disposto delle norme citate fa sì che possa essere considerato soggetto passivo dell'imposta solo il titolare di un diritto reale immobiliare che goda, anche, del possesso dell'immobile: senza il possesso non scatta il presupposto d'imposta; se applichiamo il suddetto principio di diritto alla

fattispecie concreta dedotta in giudizio non può che conseguire il buon diritto della Ricorrente al rimborso richiesto; invero, si, il contratto era stato rescisso dalla curatela fallimentare, che dunque non era più locataria, ma l'immobile non era stato riconsegnato al proprietario il quale non ne godeva pertanto del possesso; in conclusione la curatela fallimentare non era più locataria ma la società di leasing, proprietaria, non poteva essere considerata soggetto passivo dell'IMU non godendo, nell'anno in contestazione, del possesso dell'immobile; nella stessa linea interpretativa, appaiono le istruzioni ministeriali al modello di dichiarazione approvate con il cit. DM 30/10/2012; in conclusione in accoglimento del ricorso l'atto impugnato va annullato e va ordinato il rimborso della somma richiesta, più interessi dal versamento al saldo; le spese di giudizio, stante i profili di accoglimento, vanno compensate.

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto ed ordina al Comune di Rubiera il rimborso alla Ricorrente di (millequattrocentotrentaquattro) più interessi dal versamento al saldo; spese di giudizio compensate.

Reggio Emilia li 5 luglio 2016

Il Presidente est.

